

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

Salerno, 10.12.2021

Spett.le
Comune di Avellino
SEDE

Oggetto: **Comune di Avellino c/ Regione Campania - motivi aggiunti dinanzi al T.A.R. Campania - Salerno (R.G. n. 1652/2021) - trasmissione ordinanza**

Con riferimento alla vicenda di cui all'oggetto, Vi trasmetto in allegato l'ordinanza del T.A.R. Campania - Salerno, con la quale il G.A. ha ritenuto:

- da un lato, la fondatezza del ricorso, *"in relazione ai dedotti profili di difetto di istruttoria e di motivazione in quanto il punto i) della delibera n. 462/2021 da atto della presentazione della documentazione richiesta ed il successivo punto j) ritiene che tale documentazione sia inidonea a chiarire lo stato di funzionamento dell'Ente e a garantire la partecipazione di tutti i Comuni al FUA, senza tuttavia evidenziare le valutazioni effettuate nè esplicitare le ragioni di tale inidoneità"*;

- dall'altro, però, ha opposto un presunto difetto di legittimazione attiva del Comune in quanto l'Azienda sarebbe unica destinataria del provvedimento e sarebbe titolare di autonoma soggettività giuridica; i Comuni soci sarebbero attinti solo in via mediata e riflessa degli effetti del provvedimento impugnato.

Tale profilo ritengo non sia condivisibile.

L'autonoma legittimazione dell'azienda, cioè, non esclude la concorrente legittimazione ed interesse del Comune.

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

E ciò, anche in considerazione di precedenti giurisprudenziali pure evidenziati al Collegio.

In particolare:

- il T.A.R. Campania - Napoli, con la sentenza n. 3509 del 26.05.2021, ha chiarito che *"la legittimazione a ricorrere spetta al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, in tutti i casi in cui agisca a tutela di interessi collettivi, purchè trattasi di interesse differenziato e qualificato che ruota attorno all'incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati"*; nella specie, evidente la posizione del Comune di Avellino portatore dell'interesse della maggioranza della comunità locale servita;

- sotto altro profilo, il T.A.R. Campania - Salerno, con la sentenza n. 1488/2019, ha chiarito che sussiste l'interesse ad impugnare da parte anche del socio di minoranza (*"va, in rito, disattesa l'eccezione di inammissibilità ricollegata dalla controinteressata al preteso difetto di legittimazione attiva dei proponenti, siccome soci di minoranza della ..., e cioè titolari di azioni per una quota di capitale complessiva pari al 5,84%"*).

Fermo quanto sopra, in luogo della proposizione dell'appello cautelare, potrebbe essere proposto autonomo ricorso da parte dell'Azienda Speciale Consortile, essendo ancora pendenti i termini di impugnazione.

Sul punto, Vi rappresento che l'Azienda Speciale Consortile è legittimata a proporre ricorso avverso gli atti di commissariamento.

E ciò:

- sulla base di quanto già statuito dal T.A.R.;
- di quanto chiarito dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe: *"Ora è certamente pacifico – come questo stesso*

Studio Legale
Avv. Marcello Fortunato

Tribunale ha già avuto modo di chiarire – che nell'ipotesi di scioglimento e di commissariamento di enti i componenti gli organi disciolti siano legittimati a ricorrere avverso gli atti di scioglimento dell'organo, in quanto tali atti sono lesivi della loro posizione di soggetti titolari dello jus ad officium, nonché di soggetti incardinati in un munus pubblico (cfr. T.A.R. Abruzzo, sede. L'Aquila, 8 novembre 1994, n. 728, e sul principio, da ultimo, Cons. St., IV, 28 maggio 1997, n. 582, e 11 febbraio 1998, n. 263)" (si cfr. T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 882/2002).

Disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Avv. Marcello FORTUNATO



Pubblicato il 10/12/2021

N.00365 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01652/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Avellino in proprio e nella qualità di componente e socio di maggioranza dell'Azienda Consortile Ambito A04, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Imperato, Tiziana Monti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Azienda Speciale Consortile A04, Comune di Grottolella, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

avverso e per l'annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

a – della delibera di G.R.C. n. 462 del 19.10.2021, successivamente conosciuta, con la quale è stato disposto il commissariamento dell'Azienda Consortile Ambito A04, ai sensi dell'art. 47 LR n. 11/2017;

b – ove adottato, del provvedimento di nomina del Commissario ad acta ovvero, come riportato nell'ambito della delibera sub a), della commissione composta da tre funzionari ad acta;

c – ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 499088 dell'01.10.2021;

d - ove e per quanto occorra ed ove lesiva, della nota prot. n. 468143 del 22.09.2021, con la quale è stata chiesta l'integrazione documentale;

e - ove e per quanto occorra, della delibera di G.R.C. n. 334 del 20.07.2021, recante l'“avvio procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 47 L.R. n. 11/2007”;

f – di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

g – del decreto presidenziale n. 149 dell'11.11.2021, comunicato in data 17.11.2021, con il quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto la nomina, “in attuazione della D.G.R.C. n. 462 del 19/10/2021”, dei componenti della Commissione ad acta;

h - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare:

- il ricorso, quanto al merito, non sarebbe del tutto destituito di fondamento giuridico in relazione ai dedotti profili di difetto di istruttoria e di motivazione in quanto il punto i) della delibera n. 462/2021 dà atto della presentazione della documentazione richiesta ed il successivo punto j) ritiene che tale documentazione sia inidonea a chiarire lo stato di funzionamento dell'Ente e a garantire la compartecipazione di tutti i Comuni al FUA, senza tuttavia evidenziare le valutazioni effettuate né esplicitare le ragioni di tale inidoneità;
- risulta tuttavia assorbente il preliminare profilo di inammissibilità del ricorso relativo al difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente eccetto dalla resistente amministrazione regionale, in quanto:
 - diretta destinataria del provvedimento impugnato e dei relativi effetti è unicamente l'Azienda consortile Ambito A04;
 - quest'ultima è dotata di autonoma soggettività giuridica (rilevabile anche sulla base della disciplina di cui agli artt. 31 e 114 del d.lgs. n. 267/2000 e agli artt. 9 dell'atto costitutivo, 1 e 30, comma 4, lett. e), dello Statuto) distinta da quella dei singoli Comuni;
 - i singoli Comuni dell'Ambito, avendo provveduto alla costituzione dell'Azienda consortile per l'esercizio associato delle funzioni relative ai servizi alla persona e concorrendo alla formazione degli organi sociali e alle relative deliberazioni secondo le regole di funzionamento proprie dell'Ente, risultano attinti dagli effetti del provvedimento solo in via mediata e riflessa, rivelando peraltro un interesse al

corretto esercizio delle funzioni attribuite all'azienda consortile, coincidente con quello tutelato dal provvedimento impugnato;

Ritenuto pertanto di respingere la domanda cautelare proposta;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), rigetta la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Raffaele Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Esposito

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO